

## Le risposte ai quesiti dello Sportello superbonus

1

**Non riesco a trovare una banca acquirente del mio superbonus del 110% per le spese sostenute nel 2022. Inoltre, non ho Irpef nel mio modello Redditi o 730. Posso cedere il credito a mia moglie che ha come unico reddito la pensione ed è capiente?**

Sì, la cessione può essere fatta, ma non conviene, perché la moglie potrà compensare questo credito che acquista solo in F24, per pagare debiti tributari o contributivi tramite questo modello di pagamento. Ad esempio, solo per l'eventuale Imu. Non si potrà utilizzare il credito fiscale acquisito, invece, per ridurre l'Irpef della propria dichiarazione dei redditi (Redditi o 730), in

quanto il sostituto d'imposta (l'ente pensionistico) trattiene già l'Irpef, pertanto, quando la moglie predisporrà la dichiarazione dei redditi non genererà alcun modello F24 da pagare, quindi, potenzialmente compensabile.

—Luca DeStefani

2

**Considerando che per gli interventi sulle villette che hanno raggiunto il 30% dei lavori al 30 settembre 2022, «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023» (articolo 119, comma 8-bis, decreto legge 34/2020) devo per forza finire i lavori entro la fine di marzo 2023?**

No, ai fini della detrazione vale il criterio di cassa, pertanto, tutti i pagamenti effettuati («spese sostenute») entro fine marzo 2023 sono agevolati con il superbonus del 110%, anche se i lavori sono rimasti fermi a quelli effettuati al 30 settembre 2022. Invece, se si desidera optare per la cessione del credito (con bonifico parlante entro fine marzo) o lo sconto in fattura dell'articolo 121 del DL 34/2020, queste opzioni sono possibili solo con riferimento alla parte di lavori effettuati nel periodo (anche senza la fine dei lavori, ma con un Sal non inferiore al 30%) e con l'emissione della fattura entro il 31 marzo 2023.

—Luca De Stefani

© RIPRODUZIONE RISERVATA